# Assicurazione invalidità totale permanente

**Documento informativo relativo al prodotto assicurativo Danni (DIP Danni)**

**Compagnia:** HDI Assicurazioni S.p.A.

**Prodotto:** HDI Mutuo Easy Protection

**Data di realizzazione: 08/04/2026**

**Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti**

**Che tipo di assicurazione è?**

È un'assicurazione collettiva facoltativa abbinata al mutuo. La polizza è offerta alle persone fisiche clienti del Contraente dell'assicurazione collettiva, che stipulano o hanno già stipulato un contratto di mutuo da almeno 30 giorni. La componente Danni è venduta esclusivamente in modo congiunto con la componente Vita costituendo così un unico pacchetto assicurativo.

## Che cosa è assicurato?

✓ **Invalidità totale permanente di grado pari o superiore al 60%:** se l'Assicurato subisce un infortunio o manifesta una malattia durante il periodo contrattuale, da cui deriva il riconoscimento di un'invalidità totale permanente di grado pari o superiore al 60%, HDI paga una somma pari all'ammontare del debito residuo – relativo al mutuo stipulato - alla data dell'infortunio o della diagnosi della malattia.
Il debito residuo si intende esclusivamente in linea capitale e non comprende eventuali rate scadute prima dell'evento e non ancora rimborsate dall'Assicurato, né gli interessi di mora e/o le spese accessorie relative alle rate scadute.

La determinazione della prestazione avviene esclusivamente sulla base del piano di ammortamento del debito residuo rilasciato dal Contraente successivamente al verificarsi dell'evento assicurato.

Se il mutuo è cointestato, possono essere assicurati fino a due cointestatari e ognuno aderisce con un modulo di adesione distinto. La data di efficacia e la scadenza della copertura assicurativa coincidono per entrambi. Se sono assicurati due cointestatari, il capitale assicurato iniziale e il debito residuo sono ripartiti in parti uguali

Il capitale assicurato iniziale, per i mutui già erogati, è pari al debito residuo del mutuo alla data di efficacia della copertura assicurativa. Per i mutui di nuova erogazione, è pari all'importo erogato col mutuo

**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********

## Che cosa non è assicurato?

✗ il soggetto che ha stipulato un mutuo per un periodo non compreso tra 24 e 360 mesi;
✗ il soggetto che non sia una persona fisica residente o domiciliata nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
✗ il soggetto che, alla stipula del mutuo, abbia un'Età Assicurativa non compresa tra 18 e 64 anni e che, alla scadenza del contratto, superi 75 anni. Per Età Assicurativa si intende l'età anagrafica, maggiorata di un anno se sono trascorsi più di 6 mesi dall'ultimo compleanno;
✗ il soggetto che, all'atto di sottoscrizione, non si sottoponga al preventivo accertamento dello stato di salute secondo le specifiche modalità assuntive previste da HDI.

## Ci sono limiti di copertura?

! HDI non paga la prestazione se l'invalidità totale permanente è causata direttamente o indirettamente da: dolo dell'Assicurato e delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
! atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;
! etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, tranne se l'uso di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni è stato prescritto a scopo terapeutico (restano esclusi i casi collegabili a stati di dipendenza);
! HIV o AIDS;
! guerra (dichiarata o non dichiarata), insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni; a parziale deroga, questa esclusione non opera per i primi 14 giorni dall'inizio della guerra o dell'insurrezione popolare se l'Assicurato, quale civile, viene sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero (esclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino) in un paese sino ad allora in pace, con esclusione, comunque, di ogni partecipazione attiva dell'Assicurato a tali eventi;
! partecipazione attiva dell'Assicurato a scioperi, sommosse e tumulti;
! trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, eccetera);
! infermità mentali quali sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi;
! applicazioni di carattere estetico, richieste dall'Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità della copertura assicurativa;
! infortuni, malattie e situazioni patologiche accadute o già diagnosticate all'Assicurato prima della firma del Modulo di Adesione;
! paracadutismo, uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio;
! tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
! pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, sport aerei in genere;

**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********

- ! partecipazione a competizioni - o relative prove - ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, di pallacanestro, di pallavolo, di arti marziali, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
- ! uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- ! guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione, tranne il caso di guida con patente scaduta solo se l'Assicurato ha i requisiti per il rinnovo al momento dell'infortunio;
- ! calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi.

## Dove vale la copertura?

✓ La copertura non prevede limiti territoriali.

## Che obblighi ho?

Le dichiarazioni dell'Assicurato, in fase di sottoscrizione del contratto, devono essere veritiere, esatte e complete ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte di HDI. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa.

Per il pagamento della prestazione in caso di invalidità totale permanente, è necessario presentare ad HDI la richiesta di pagamento con la descrizione dell'evento – specificando luogo, data e causa – e le indicazioni che permettano di identificare la copertura assicurativa, insieme alla seguente documentazione:

- copia del documento di identità e codice fiscale dell'avente diritto, se non sono già stati presentati o sono scaduti;
- se l'avente diritto è una persona giuridica, eventuale dichiarazione dell'avente diritto che conferma di ricevere la prestazione in relazione ad attività commerciali, ai fini della corretta applicazione delle imposte;
- certificato della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità (ai sensi dell'art 20 della legge 3 agosto 2009 n. 102), che non deve presentare termini di rivedibilità;
- documentazione sanitaria per verificare i presupposti per il pagamento (ad esempio, cartelle cliniche, verbale di pronto soccorso);
- in caso di infortunio, verbale dell'autorità eventualmente intervenuta al momento dell'infortunio;
- dichiarazione del Contraente che attesta il debito residuo del mutuo alla data in cui avviene l'infortunio o la diagnosi della malattia.

## Quando e come devo pagare?

Il premio unico anticipato, il cui onere economico è a carico dell'Assicurato, può essere versato ad HDI tramite:

- assegno intestato all'intermediario, specificando che il versamento è fatto "in qualità di intermediario di HDI Assicurazioni S.p.A.", e munito della clausola di non trasferibilità;
- bonifico bancario o postale su conto corrente intestato all'intermediario, specificando che il versamento è fatto "in qualità di intermediario di HDI Assicurazioni S.p.A.";
- altri mezzi di pagamento bancario o postale, mezzi di pagamento elettronico, anche online, senza oneri a carico del cliente.

L'importo del premio dipende dalla durata della copertura assicurativa, dall'età assicurativa dell'Assicurato e dal suo stato di salute, dal capitale assicurato iniziale. Non è previsto il frazionamento del premio.

## Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'adesione è facoltativa e avviene con la firma del modulo di adesione da parte dell'Assicurato.
La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di adesione, se:

- il mutuo è stato effettivamente erogato;
- l'Assicurato ha pagato il premio;
- HDI ha accettato il rischio nei casi in cui è prevista la valutazione della documentazione medica.

La durata della copertura assicurativa coincide con:

- per i mutui già erogati, la durata residua del mutuo alla data di efficacia indicata nel modulo di adesione;
- per i mutui di nuova erogazione, la durata del mutuo.

In ogni caso, la copertura assicurativa deve essere compresa tra un minimo di 24 mesi e un massimo di 360 mesi.

## Come posso disdire la polizza?

Prima della data di efficacia della copertura assicurativa, l'Assicurato può comunicare ad HDI di non voler più aderire al contratto.
Entro 60 giorni dalla data di efficacia della copertura assicurativa, l'Assicurato può comunicare ad HDI e al Contraente di voler recedere dalla copertura assicurativa. Inoltre, l'Assicurato può recedere annualmente dalla componente Danni della copertura assicurativa, senza oneri, dandone comunicazione ad HDI almeno 60 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità, con efficacia dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui viene comunicato il recesso.



HDI Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (IT)
Telefono +39 06 421 031 – Fax +39 06 4210 3500
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it – www.hdiassicurazioni.it

Capitale Sociale € 351.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero d'iscrizione:
04349061004 del Registro Imprese di Roma,
N. REA: RM-757172
Società con unico azionista

Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta
alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022
Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni"
iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015